REGOLAMENTO (CEE) N. 340/79 DEL CONSIGLIO
del 5 febbraio 1979
che determina i tipi di vino da tavola

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, ed in particolare l'articolo 43,

visto il regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo [1], in particolare l'articolo 2,

vista la proposta della Commissione [2],

visto il parere del Parlamento europeo [3],

considerando che l'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 337/79 prevede che ogni anno venga fissato un prezzo d'orientamento per ciascun tipo di vino da tavola rappresentativo della produzione comunitaria ; che è pertanto necessario determinare tali tipi di vino ;

considerando che la rappresentatività di un tipo di vino da tavola può essere valutata in base sia al volume, sia alle caratteristiche del vino da tavola in causa ;

considerando che è necessario determinare alcune caratteristiche obiettive che permettano di distinguere i diversi tipi di vino,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I tipi di vino da tavola rossi sono :

a) il vino da tavola rosso diverso da quello di cui alla lettera c), avente titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore a 10 % vol né superiore a 12 % vol ; tale vino è denominato « tipo R I » ;

b) il vino da tavola rosso diverso da quello di cui alla lettera c), avente titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore a 13 % vol né superiore a 14 % vol ; tale vino è denominato « tipo R II » ;

c) il vino da tavola rosso proveniente dai vitigni del tipo « Portoghese » ; tale tipo è denominato « tipo R III ».

Articolo 2

I tipi di vino da tavola bianchi sono :

a) il vino da tavola bianco diverso da quello di cui alle lettere b) e c), avente titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore a 10 % vol né superiore a 12 % vol ; tale vino è denominato « tipo A I » ;

b) il vino da tavola bianco proveniente dai vitigni del tipo Sylvaner o del tipo Müller-Thurgau ; tale vino è denominato « tipo A II » ;

c) il vino da tavola bianco proveniente dai vitigni del tipo Riesling ; tale vino è denominato « tipo A III ».

Articolo 3

Gli elenchi dei vitigni di cui all'articolo 1, lettera c), ed all'articolo 2, lettere b), e c), sono stabiliti secondo la procedura prevista all'articolo 67 del regolamento (CEE) n. 337/79.

Articolo 4

1. Il regolamento (CEE) n. 945/70 del Consiglio, del 26 maggio 1970, che determina i tipi di vino da tavola [4] è abrogato.

2. I richiami al regolamento abrogato in virtù del paragrafo 1 devono intendersi riferiti al presente regolamento.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il 2 aprile 1979.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 5 febbraio 1979.

Per il Consiglio
Il Presidente
P. MEHAIGNERIE

(1) Vedi pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale.
(2) GU n. C 276 del 20. 11. 1978, pag. 1.
(3) GU n. C 296 dell'11. 12. 1978, pag. 58.
(4) GU n. L 114 del 27. 5. 1970, pag. 1.